

A.G.C. 5 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile- Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Napoli - **Decreto dirigenziale n. 81 dell' 11 marzo 2010 - OGGETTO: D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 269 comma 2. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per attività svolte in deroga. Ditta: Donnarumma Luigi con sede operativa in Pompei, Via Casone, 85. Attività: falegnameria.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e s. m. i., art. 269 comma 1, per tutti gli impianti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ad eccezione degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale e degli impianti di cui ai commi 14 e 16 art. 269 e comma 5 art. 272;
- che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma ai sensi dell'art. 268, comma 1, lettera o) normativa succitata;
- che il legale rappresentante pro tempore della Ditta **Donnarumma Luigi con sede operativa in Pompei, Via Casone, 85**, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività di falegnameria, ai sensi del D.P.R. 203/88 e del D.M. 25/07/1991, per attività ricompresa tra quelle a ridotto inquinamento atmosferico riportate nell'allegato 2 del citato decreto;
- che allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore con **prot. n. 383415 del 27/07/03, integrata con nota prot. 1012875 del 07/12/05** è stata prodotta relazione a firma di tecnico abilitato attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;
- che l'attività lavorativa in questione è ascrivibile all'art. 272, comma 2, del del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ,che ha abrogato le normative succitate, ed elencata nella parte II dell'allegato IV come **"Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semi-finiti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 Kg"**;

PRESO ATTO

- che non avendo il Comune riscontrato la richiesta di parere di questo Settore, effettuata ai sensi del DPR 203/88 all'epoca vigente, in data 30/09/04 si è svolta una Conferenza di Servizi, così come previsto dalla DGR 286/2001;
- che in tale Conferenza il Comune e la Provincia sono risultati assenti, per cui il loro assenso è stato acquisito per *factio juris*, ai sensi dell'art. 14 comma 3 legge 241/90 nel testo all'epoca vigente, non avendo tali enti nulla eccepito nel termine di 20 giorni dalla comunicazione del verbale
- che questo Settore, in mancanza del parere del Comune di Pompei, non ha comunque rilasciato il decreto autorizzativo per cui la ditta nel presentare ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR Napoli Sez III n. 393/08, avverso provvedimenti del Comune, ha anche impugnato la nota prot. 53507 del 22/01/01 di questo Settore con la quale si comunicava di non poter procedere al rilascio dell'autorizzazione per il motivo citato

RILEVATO

- che, per la data del **09/07/2009**, è stata convocata, ai sensi dell'art. 14 e seg. L 241/90, una nuova Conferenza di servizi, per un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi, con particolare riferimento a quelli svolti dal Comune ai sensi del D.P.R. 280/01 e del Regio Decreto del 27/07/1934 n. 1265, così come previsto dal vigente D.Lgs 152/06;
- che, nella Conferenza di servizi:
 - il rappresentante dell'ASL ha espresso il proprio parere favorevole;
 - il Comune di Pompei, vista l'Ordinanza di sospensione del TAR Campania n. 1181/09, ha espresso il proprio parere favorevole, nelle more della sentenza definitiva;
 - l'ARPAC con nota prot. n. 5756 del 09/07/09 ha espresso il proprio parere favorevole;

- che alla Conferenza di Servizi del 09/07/09 benché regolarmente convocata non ha partecipato l'Amministrazione Provinciale, per cui ai sensi dell'art. 14 quater comma 7 L. 241/90, si considera acquisito il suo assenso

DATO ATTO

- che l'autorizzazione in questione è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza TAR Campania I Sez. n. 21605 del 30/12/2008);
- che l'autorizzazione di cui all'art. 269 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento delle attività.

RITENUTO

- di poter, per quanto su esposto in conformità alla determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi, del 09/07/09, **autorizzare** fino alla data della sentenza definitiva del giudice amministrativo sul ricorso n. 393/88, e comunque non oltre quindici anni dalla data del presente atto, alle emissioni in atmosfera, la Ditta **Donnarumma Luigi con sede operativa in Pompei, Via Casone, 85**;

VISTI

- il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- la Legge n.241/90 e s. m. i.;
- il D.D. n. 19 del 10/08/2009 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore, della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente riportato e trascritto

1. di **autorizzare** la ditta **Donnarumma Luigi con sede operativa in Pompei, Via Casone, 85** esercitante attività di falegnameria, alle emissioni in atmosfera - ai sensi dell'art. 269 comma 2 Decreto Legislativo n. 152/06 per attività svolte in deroga ed elencata nella parte II dell'allegato IV come ***“Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semi-finiti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 Kg”***; così come di seguito specificate:

CAMINO	FASE	PORTATA Nmc/h	INQUINANTI	CONCENTRAZIONE mgNmc	Sistema di abbattimento
E1	Lavorazione legno	230	polveri	31	Filtri a sacchi

2. **obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
 - b) i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
 - c) contenere le emissioni prodotte nei limiti su indicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
 - d) le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza **annuale** e successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, alla Provincia di Napoli, all'ARPAC – CRIA Dipartimento di Napoli;
 - e) l'impianto di abbattimento deve essere tenuto in continua e costante efficienza;

- f) provvedere all'annotazione in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
 - g) rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 in particolare:
 - comunicare, agli enti di cui alla lettera d), la data di messa in esercizio, almeno 15 giorni prima;
 - effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle nuove emissioni prodotte;
 - trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, alla Provincia di Napoli, all'ARPAC – CRIA Dipartimento di Napoli;
 - h) la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
 - i) rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
3. di **precisare** che:
- a) la presente autorizzazione è efficace fino alla data della sentenza definitiva del giudice amministrativo sul ricorso n. 393/88, e comunque non oltre quindici anni dalla data del presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
 - b) la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della eventuale scadenza;
4. di **demandare** all'ARPAC – CRIA Dipartimento di Napoli, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
5. di **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi della Delibera di G.R. n.750/04, sono a carico della ditta interessata;
6. di **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del Dlgs n. 152/06;
7. di **notificare** il presente provvedimento alla ditta **Donnarumma Luigi con sede operativa in Pompei, Via Casone, 85**;
8. di **inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di **Pompei**, alla Provincia di Napoli, all'ASL competente e all'ARPAC – CRIA Dipartimento di Napoli;
9. di **inoltrare** copia del presente atto all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dott.ssa Lucia Pagnozzi